



## COMUNE DI VILLABATE

*Città Metropolitana di Palermo*

UFFICIO DEL SINDACO

PROT. N. 13472 DEL 18 04 2017

Oggetto: Tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto - censimento presenza amianto ( L.R. 29 Aprile 2014 n. 10). - DIFFIDA -

### IL SINDACO

Viste le competenze attribuitegli ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 01 Settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non di competenza di altri organi del Comune.

Premesso:

- che il 5° comma dell'art. 12 della L. n. 257/1992, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o nei suoli;
- che il 1° comma dell'art. 10 della citata L. n.257/1992, prevede che le Regioni adottino dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- che tali piani regionali devono prevedere, ai sensi del 2° comma, lettera 1) del suddetto art. 10, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti;
- che, in conformità al 1° comma dell'art. 12 della suddetta Legge, le Aziende Sanitarie Provinciali devono effettuare le analisi del rivestimento dei suddetti edifici, avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (oggi Agenzia delle Entrate, Sezione Territorio) e degli Enti Locali;
- che l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 08.08.1994, recante "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", fornisce indicazioni circa le procedure per la realizzazione del censimento e gli elementi informativi

minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e i blocchi di appartamenti;

- che il comma 2 del suddetto articolo dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti; al comma 3, invece, vengono indicati gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;
- che il censimento dei siti con presenza di amianto è indispensabile affinché vengano eseguite le dovute analisi da parte degli organismi all'uopo preposti;
- che la parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Tutto ciò premesso,

Ritenuto necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

Considerato, altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA), libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

Atteso che l'art. 5, comma 3, della suddetta L.R. n. 10/2014, prevede altresì che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge, a darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto;

Rilevato che l'art. 3, comma 1 della citata L.R. n. 10/2014, ha istituito l'Ufficio Amianto nell'ambito del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, attribuendo ad esso diversi compiti tra cui l'efficace coordinamento delle procedure di competenza dei singoli rami dell'Amministrazione Regionale, dell'A.R.P.A., delle Aziende del Servizio sanitario regionale degli Enti Locali;

Riferito, altresì, che si ritiene necessario ed urgente avviare e completare urgentemente il processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di eliminare potenziali fenomeni di dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

Visto il D.M. Sanità 06.09.1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della Legge 27 Marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il Decreto Ministeriale 05.08.2008 recante disposizioni su "Incolunità pubblica e sicurezza urbana definizione e ambiti di applicazione";

Vista la L.R. n. 10 del 29.04.2014 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto", con la quale la Regione Siciliana, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano Sanitario Regionale ed in coerenza con le disposizioni della Legge n. 257/1992, del D.P.R. 08.08.1994 e del D.Lgs. n. 81/2008,

dispone l'adozione di iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;

Vista la circolare della Presidenza del 14.01.2016 avente per oggetto: "L.R. n. 10 del 29.04.2014 - Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto" art. 4 comma 1° lett. b) - Mancata adozione del piano comunale amianto - Conseguenze e responsabilità collegate";

Ritenuto necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 01.12.2016;

Informato che ai fini dell'avvio della fase conoscitiva sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, si intende adottare la presente diffida;

## DIFFIDA

1. Tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari e/o amministratori di edifici, impianti, siti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti, materiali e/o prodotti nei quali vi è la presenza di amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione della presente diffida, di comunicare - tramite l'apposito modulo - la presenza di amianto, ai fini della stesura del Piano Comunale Amianto;

*(N.B.: a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcuni prodotti o manufatti contenenti amianto: coperture con lastre in eternit, serbatoi idrici in eternit, canne fumarie, rivestimenti, ecc.);*

2. I soggetti di cui sopra, a tal fine, provvederanno a:

I) scaricare l'apposito modello dal sito del Comune di Villabate o a ritirarlo presso l'Ufficio Tecnico di questo Ente;

II) compilare e sottoscrivere il modulo e trasmetterlo in duplice copia all'Area Gestione del Territorio di questo Comune e all'ARPA di Palermo allegando copia del documento di identità. Ove necessari e richiesti, unitamente al modello, dovranno essere inviati, altresì, in originale, i certificati di analisi ed i monitoraggi ambientali; *(N.B.: la presentazione del modulo sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L. 257/1992 e dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 08.08.1994).*

III) eliminare, in via cautelativa, nel caso di amianto in precarie condizioni di mantenimento, eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, attuando quanto segue:

III.1: redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;

III.2: fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome del soggetto che svolgerà compiti di controllo e coordinamento dell'attività (tramite la redazione di un programma di manutenzione dei materiali contenenti amianto), ai sensi del paragrafo 4 del D.M. 06.09.1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui al precedente punto III.1), dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica);
- b) integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di 2 (due) anni dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
- c) danneggiato: in tal caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.P. territorialmente competente.

## **INFORMA**

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente ordinanza anche:

- i soggetti già destinatari di precedenti provvedimenti (ordinanze e/o diffide e/o segnalazioni), relativi al rischio amianto;
- i soggetti che, a seguito di precedenti provvedimenti, avessero già effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente al 01.01.2012. Costoro potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta o, in alternativa, l'indicazione della data e del protocollo di acquisizione dell'Ente.

Inoltre, chiunque viene a conoscenza della presenza, nel territorio comunale, di prodotti, manufatti, siti, etc., contenenti amianto, può presentare segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

## **AVVERTE**

che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente diffida, è prevista la sanzione amministrativa variabile da € 2.582,28 ad € 5.164,57, ai sensi dell' art. 15, comma 4 della Legge 27 Marzo 1992 N. 257; oltre la sanzione sopra citata verrà comunque censito l'amianto d'ufficio.

La segnalazione di presenza di amianto presso i propri edifici, oltre ad essere un dovere morale e civile, può rappresentare una opportunità per il Comune di Villabate che, a seguito di un corretto censimento, potrà ottenere risorse finanziarie per la rimozione e la bonifica dei siti segnalati, interessati da amianto.

## **DISPONE**

che la presente diffida venga pubblicata sull'Albo Pretorio on-line e sull'home page del sito istituzionale del Comune e presso i luoghi pubblici di maggiore frequenza, così da intendersi formalmente comunicata a tutti.

L'avvenuta pubblicazione ne produrrà l'esecutività.

Le Forze dell'Ordine e gli Uffici comunali competenti, sono incaricati di far osservare la presente diffida.

  
**IL SINDACO**  
**Dott. Vincenzo Oliveri**